

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni:		Senaldi Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	12, 17
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	3	Votazione segreta:	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Testa Antonio, <i>Presidente</i>	26
Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale (<i>Approvato dal Senato</i>) (2113)	3	Allegato all'intervento pronunciato dal deputato Calderisi nella seduta del 10 marzo 1988	34
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	3, 8, 11 12, 17, 18, 23, 25	Proposte di legge (Seguito della discussione con disabbinamento delle proposte di legge nn. 2450, 710 e 1021; stralcio degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 della proposta di legge n. 710, nonché degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della proposta di legge n. 1021; approvazione della proposta di legge n. 2450 con assorbimento delle proposte di legge nn. 710-ter e 1021-ter; rinvio con nomina di un Comitato ristretto riguardo alle proposte di legge nn. 131, 173, 363, 864, 1216, 1293, 1650, 710-bis e 1021-bis):	
Baghino Cesco Giulio	18, 25	Colucci ed altri: Iscrizione obbligatoria del gruppo sanguigno sui documenti di riconoscimento e sulle patenti di guida (131);	
Barbalace Francesco	9		
Bruno Antonio	26		
Calderisi Giuseppe	8, 11, 12, 17, 18		
Cannelonga Severino	9		
La Penna Girolamo	8		
Lucchesi Pino	17, 22		
Maccheroni Giacomo, <i>Relatore</i>	12, 18		
Mannino Calogero, <i>Ministro dei trasporti</i>	9		

PAG.	PAG.
Piro: Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici psichici e attitudinali per il conseguimento della patente di guida (173);	Melillo e Battistuzzi: Disposizione sull'adozione e sulla obbligatorietà dell'uso delle cinture di sicurezza (1216);
Tealdi e Rabino: Modifica dell'articolo 86 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, concernenti il limite minimo di età per la guida di macchine agricole (363);	Ronchi ed altri: Norme urgenti per la prevenzione degli incidenti e la sicurezza stradale (1293);
Lucchesi ed altri: Disposizioni in materia di sicurezza stradale: obbligo delle cinture, adozione della patente di guida in attuazione delle direttive 80/1263 della CEE e controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti d'auto (710);	Mannino Antonino ed altri: Abrogazione delle norme del codice della strada relative ai requisiti morali per la concessione e la revoca della patente di guida (1650);
Savio: Modifica dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di età per guidare determinati autoveicoli (864);	Lucchesi ed altri: Modifiche a taluni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 27
Tagliabue ed altri: Nuove norme concernenti l'informazione, la conoscenza l'educazione ed i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (1021);	Testa Antonio, <i>Presidente</i> 27, 30, 32, 33
	Baghino Cesco Giulio 32
	Calderisi Giuseppe 28, 31, 32
	La Penna Girolamo 29, 32
	Maccheroni Giacomo, <i>Relatore</i> 29, 30, 33
	Mangiapane Giuseppe 31
	Matteoli Altero 32
	Senaldi Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> 28
	Votazione segreta:
	Testa Antonio, <i>Presidente</i> 33

La seduta comincia alle 9,15.

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Faraguti e Sanguineti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale (Approvato dal Senato) (2113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale », già approvato dal Senato nella seduta del 17 dicembre 1987.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Comunico altresì che sono pervenuti ulteriori pareri.

Dalla II Commissione giustizia, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

« 1) si suggerisce, all'articolo 13, la soppressione del punto 2) in analogia a

quanto previsto in materia dai progetti di legge, attualmente in avanzato stato di esame, relativi alla nuova disciplina dell'istituto della diffida;

2) valuti la Commissione di merito la eventualità di riconsiderare tra le cause di revoca della patente il fatto che la guida di un autoveicolo sia stato il mezzo per il compimento di un reato da parte del titolare ».

Dalla X Commissione attività produttive, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

« 1) si ritiene opportuno definire un nuovo inquadramento giuridico delle autoscuole, riconoscere la professionalità degli operatori della istruzione ed educazione automobilistica, il valore sociale di tale attività nonché l'incidenza della qualità dell'insegnamento per la sicurezza stradale valutando a tal fine anche la possibilità della istituzione di un albo — tra l'altro sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — senza chiusure corporative e rigidità;

2) si ritiene opportuno, per il rilascio delle autorizzazioni per le nuove autoscuole, nominare, con decreti ministeriali una commissione in cui siano rappresentati tutti i soggetti interessati — provincia, comune, motorizzazione civile ed autoscuole — al fine di evitare il rischio di improvvisazioni in un settore così significativo;

3) si ritiene opportuno che nei programmi di esame per il conseguimento della patente sia data particolare importanza alle conseguenze degli incidenti stradali in termini di costi sociali ed economici ».

Dalla XII Commissione affari sociali parere favorevole con le seguenti osservazioni:

« a) che al comma 4 dell'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, recato dal comma 1, il decreto ivi previsto sia da emanarsi dal ministro della sanità, di concerto con i ministri dell'interno, dei trasporti e dei lavori pubblici;

b) che sia prevista nell'articolo 132 citato la possibilità per l'interessato di chiedere immediatamente, o entro il termine indicato con decreto del ministro della sanità, un prelievo di sangue presso il più vicino ospedale. Il predetto campione di sangue dovrà essere inviato, opportunamente sigillato, all'Istituto di medicina legale dell'Università più vicina per una verifica del dato di alterazione rilevato in sede di prima contestazione;

c) che al comma 7 dell'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, recato dal comma 1, l'espressione " possono provvedere " sia sostituita dall'espressione " provvedono " ».

« La Commissione ritiene che altre proposte vertenti sulla medesima materia, non ancora assegnate alla Commissione di merito, debbano essere esaminate in abbinamento con le altre; su di esse la Commissione si riserva, per le sue competenze, di esprimere il parere. La Commissione ritiene che eventuali modifiche attinenti profili sanitari debbano esserle sottoposte per acquisirne il parere ».

Come i colleghi ricordano, la Commissione ha esaurito, nella seduta di ieri, la discussione sulle linee generali ed ha ascoltato le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le lettere c), d) e g) del primo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituite dalle seguenti:

« c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocità di 40 chilometri all'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c); macchine operatrici;

g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera f), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone ».

2. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la lettera b) del terzo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituita dalla seguente:

« b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati,

autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneità psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dei trasporti ».

3. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il settimo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

A) motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg. o di massa complessiva sino a 1300 kg;

B) motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a

vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

C) autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C ».

2. La patente di guida di cui al primo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dal comma 1, è resa conforme al modello comunitario di cui all'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, entro il dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma quarto è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di

particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente ».

4. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma ottavo è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresì stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida ».

5. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma sedicesimo è abrogato.

L'onorevole Corsi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 4, le parole: con decreto interministeriale dei ministri dei trasporti e dell'interno sono altresì stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida *sono sostituite dalle seguenti:* con decreto interministeriale dei ministri dei trasporti e dell'interno, da emanare entro

90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida.

2. 1.

Poiché il presentatore non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

1. Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'articolo 80-ter, inserito dall'articolo 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:

« ART. 80-quater. — (*Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida*). —

1. Le patenti di guida di cui all'articolo 80 conformi al modello comunitario debbono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

2. Il titolare è tenuto a controllare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione contenuta al riguardo nella patente stessa, chiedendone entro dieci giorni la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro il sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto con il presente articolo.

3. La legge 12 dicembre 1962, n. 1702, è abrogata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

1. L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituito dal seguente:

« ART. 81. — (*Requisiti fisici e psichici per la patente di guida*). — 1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici;

b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici;

c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fino a che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 91, tredicesimo comma, numero 1).

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti:

a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche

di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4 nonché, sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresì l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia.

9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di *handicap*, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di *handicap* ».

2. In attesa della adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della presente legge, restano ferme le disposizioni attuative di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

3. Il comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere relativo al funzionamento del comitato, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Gli onorevoli Rutelli, Aglietta, Mellini, Teodori, Vesce e Calderisi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, ottavo capoverso, lettera a), dopo la parole: guida, sono aggiunte le seguenti: recependo rigorosamente le norme minime indicate nell'allegato III della direttiva CEE 80/1263.

4. 1.

GIUSEPPE CALDERISI Il punto 8 dell'articolo 4 stabilisce che i requisiti psicofisici e psico-tecnici necessari per il conseguimento e la conferma delle patenti di guida siano stabiliti puramente e semplicemente con decreto del ministro dei trasporti, di concerto con quello della sanità.

Poiché riteniamo assai grave che nella norma non vi sia alcun riferimento alla direttiva comunitaria 80/1263, in particolare al suo allegato III recante « Norme minime concernenti l'idoneità fisica e psichica », abbiamo presentato l'emendamento 4. 1 tendente al rigoroso recepimento delle stesse.

Risparmio ai colleghi la lettura del citato allegato, del quale consegno tuttavia una copia, affinché risulti agli atti (*vedi allegato*).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Calderisi.

GIROLAMO LA PENNA. Signor presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo democratico cristiano dichiaro che voteremo contro tutti gli emendamenti presentati, prescindendo da ogni considerazione di merito.

Il nostro comportamento è dettato dalla necessità di pervenire in tempi molto rapidi — prima che le circostanze politiche ci impediscano di concluderne l'iter — all'approvazione del disegno di legge al nostro esame che d'altra parte, come alcuni colleghi hanno sottolineato, avrebbe dovuto essere approvato già nell'VIII legislatura, dal momento che affronta problemi che si trascinano ormai da anni.

Una volta approvato, ci impegneremo a prendere in considerazione tutte le possibili integrazioni che potranno essere apportate, a partire da quelle contemplate nella proposta di legge annunciata ieri in Assemblea e che oggi dovrebbe essere assegnata alla nostra Commissione. Tale provvedimento, unitamente alla proposta di legge n. 131 e abbinata, sarà oggetto di attento esame da parte nostra. In quella sede, nella quale potranno essere valutati anche gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2113, sarà opportuna, ritengo, la costituzione di un comitato ristretto per la formulazione di un testo unificato che potrà essere approvato dalla Commissione trasporti in sede legislativa.

Per quanto concerne le osservazioni formulate dall'onorevole Calderisi, vorrei precisare che siamo molto sensibili alle argomentazioni addotte in proposito; tuttavia riteniamo opportuno assumere un atteggiamento di contrarietà a tutti gli emendamenti presentati, soltanto per favorire una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.

Coerentemente con quanto fin qui esposto, preannuncio che voteremo contro tutti gli emendamenti e a favore dell'approvazione del disegno di legge n. 2113 nel suo complesso.

SEVERINO CANNELONGA. A nome del gruppo comunista, preannuncio che ci asterremo in tutte le votazioni sugli emendamenti. Si tratta di una scelta dettata dall'eccezionalità della situazione in atto: infatti, in condizioni normali non ci saremmo lasciati condizionare dalle decisioni assunte dall'altro ramo del Parlamento; tuttavia, in questa occasione, riteniamo opportuno non modificare il testo pervenuto dal Senato, anche se condividiamo nel merito alcuni emendamenti. Ci rendiamo, infatti, conto dell'urgenza di regolamentare la materia relativa alla patente comunitaria.

Ci riserviamo, comunque, di promuovere, in un momento successivo, una discussione più approfondita della materia.

Vorrei, anzi, approfittare della presenza del ministro Mannino per ricordargli una serie di scadenze che ci attendono, come la riforma del codice della strada, dell'ordinamento delle scuole guida e così via.

In conclusione, ci appare opportuno non sollevare ulteriori questioni in questa sede e rinviare ad un momento successivo la discussione di eventuali modifiche e integrazioni al disegno di legge al nostro esame.

FRANCESCO BARBALACE. A nome del gruppo socialista dichiaro di condividere le valutazioni espresse dai colleghi La Penna e Cannelonga, da cui emerge l'esigenza di concludere rapidamente l'iter del disegno di legge al nostro esame, che si protrae ormai da troppo tempo.

Gli emendamenti illustrati dal collega Calderisi avrebbero certamente meritato un'attenta valutazione; tuttavia, in questo momento prevale su ogni altra l'esigenza di concludere i nostri lavori, ferma restando la possibilità di un successivo esame della materia.

In base a tali considerazioni ci dichiariamo contrari a tutti gli emendamenti presentati, anche se il nostro atteggiamento non riguarda il merito degli emendamenti stessi, ma è dettato esclusivamente dalle esigenze di speditezza già evidenziate.

CALOGERO MANNINO, *Ministro dei trasporti*. Desidero, in primo luogo, ringraziare il presidente e i membri della Commissione per il loro apporto costruttivo alla discussione del provvedimento al nostro esame. Vorrei, inoltre, fornire alcune precisazioni soprattutto in merito all'emendamento presentato dall'onorevole Rutelli e altri ed illustrato dall'onorevole Calderisi, che si riferisce all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge al nostro esame. Il suddetto comma recita: « Con decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro della sanità, sono stabiliti i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare la patente di guida ». Tale decreto intermini-

steriale recepirà integralmente il testo della direttiva comunitaria n. 80/1263.

Si è preferito inserire la materia in questione nell'ambito di un decreto amministrativo in ragione dell'elasticità propria di questo tipo di provvedimento, che renderà possibili eventuali modifiche, miglioramenti, perfezionamenti che dovessero rendersi necessari su indicazione degli organismi comunitari e, in particolare, del Consiglio superiore della sanità.

Pertanto, le norme minime indicate nell'allegato alla direttiva CEE in questione saranno oggetto del decreto interministeriale e riceveranno un'applicazione molto rigida.

Ho voluto dedicare particolare attenzione a questo emendamento, perché è quello che pone i problemi più delicati.

Per quanto concerne gli altri emendamenti, vorrei associarmi alle considerazioni espresse dal relatore e da altri colleghi, secondo cui il Parlamento si trova a legiferare in questa materia con un ritardo che ci porta oggi a dover tenere conto del limite fissato dalla CEE per il 15 aprile.

Mi appare, pertanto, opportuno che la Commissione approvi il disegno di legge n. 2113 nel testo licenziato dal Senato, soprattutto in ragione del momento politico che non consente di poter contare su una pronta ripresa dei lavori parlamentari nel caso si volesse procedere all'accoglimento di alcuni degli emendamenti presentati.

Mi sembra pertanto molto opportuna la richiesta dell'onorevole La Penna di un recupero, in sede di esame delle proposte di legge n. 131 ed abbinata — eventualmente con un'intesa politica tra i gruppi parlamentari — di alcuni emendamenti, per tentare di colmare le lacune che il testo in esame indubbiamente contiene.

Al riguardo, desidero rivolgere formalmente un invito al presidente e a tutti i commissari. È stata presentata con procedura d'urgenza una proposta di legge, a firma Lucchesi ed altri capigruppo della Commissione (e di ciò li ringrazio), che integra il testo del provvedimento oggi in

esame in una parte molto delicata. L'articolo 2 — testé approvato — del disegno di legge n. 2113 ha abrogato i commi 1 e 2 dell'articolo 80 del codice della strada, senza prevedere contestualmente e coerentemente l'abrogazione del comma settimo del predetto articolo che disciplina le conseguenze penali. Se non si provvedesse anche a questa modifica, si avrebbe una norma incoerente e contraddittoria che produrrebbe effetti immediati piuttosto delicati nella sfera giudiziaria, essendo pendenti a livello di preture e di Corte di cassazione — a seconda del diverso grado di competenza — giudizi nei confronti di cittadini privi dei requisiti necessari per condurre veicoli di determinata cilindrata e velocità.

Prego pertanto il presidente e i commissari di voler esaminare ed approvare, possibilmente nella giornata odierna, la suddetta proposta di legge n. 2450, già assegnata alla Commissione in sede legislativa.

Rinnovando il mio ringraziamento ai rappresentanti dei gruppi per la sensibilità dimostrata, assicuro l'impegno del Ministero a portare avanti la revisione delle più urgenti questioni sul tappeto.

In proposito, mi sia consentito un brevissimo *flash*: i problemi della circolazione, del traffico, dell'inadeguatezza delle strutture amministrative della motorizzazione civile, oltreché quelli del codice della strada, sono troppo noti per meritare parole di esposizione o di commento.

Nei limiti dell'azione politica ed amministrativa che il Governo ha potuto portare avanti — stante la precaria situazione politica — il Ministero dei trasporti ha cercato di avviare un lavoro che dovrebbe avere come obiettivi, in primo luogo, la riforma del codice della strada (per la quale un gruppo di studio sta lavorando molto intensamente); in secondo luogo, la riorganizzazione della motorizzazione civile (per la quale l'azione amministrativa e politica del ministero risulta intasata), anche in considerazione di fatti di cronaca, a tutti ben noti.

Per l'attuale situazione politica e l'imminente crisi di governo, le intenzioni personali hanno un valore molto relativo: il mio ruolo, infatti, — come quello degli altri ministri — è abbastanza precario. Al di là del dato personale il ministro, tuttavia, per una giusta esigenza di continuità, deve riaffermare con grande apertura l'intenzione dell'amministrazione non soltanto di tenere aperto il dialogo con il Parlamento, ma anche di portare avanti tutte le iniziative che si renderanno necessarie per il conseguimento degli obiettivi prima indicati.

GIUSEPPE CALDERISI. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro. Mantengo tuttavia l'emendamento — ed invito la Commissione ad approvarlo — ribadendo l'opportunità di richiamare espressamente nel testo di legge le norme minime contenute nella direttiva comunitaria n. 80/1263. Nulla vieta che il decreto ministeriale, che deve stabilire i requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento della patente di guida, sia anche migliore e contenga norme più stringenti di quelle minime alle quali vogliamo si faccia esplicito riferimento nella legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rutelli ed altri 4. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 82 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Nell'articolo 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

Per gli aspiranti all'ottenimento della patente per la guida di motoveicoli non si applicano le norme di cui al comma precedente.

Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida debbono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta scuola guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate con decreto del Ministro dei trasporti ».

2. Nel comma quinto del citato articolo 83 le parole da: « per la stessa categoria », fino a: « comma nono » sono sostituite dalle parole: « ai sensi del comma secondo, è punito con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 800.000 ». Nel comma sesto dello stesso articolo 83

le parole: « per la stessa categoria di veicoli » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma secondo ».

Gli onorevoli Calderisi, Rutelli, Aglietta, Faccio e Vesce hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6 quarto capoverso, dopo la parola: precedente, aggiungere le seguenti: per ottenere l'autorizzazione per esercitarsi alla guida gli aspiranti devono prima superare la prova di teoria.

6. 1.

GIUSEPPE CALDERISI. Attualmente per ottenere l'autorizzazione alla guida è necessario aver prima superato un esame teorico.

Poiché la norma in discussione, relativamente ai motoveicoli, ha abolito tale previsione, abbiamo presentato l'emendamento 6. 1 che tende ad evitare un peggioramento della normativa vigente.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6. 1.

CARLO SENALDI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi ed altri 6. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Poiché agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

1. L'articolo 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — (Autoscuole). — 1. Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale sono denominate autoscuole.

2. Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a società aventi o meno personalità giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di società o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione provinciale.

4. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istituto medio di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti del presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

5. L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

6. L'autorizzazione può essere negata alle persone indicate nell'articolo 1 della citata legge n. 1423 del 1956.

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione

provinciale secondo norme fissate con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolge regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dall'amministrazione provinciale;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione provinciale ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'autorizzazione è revocata quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

10. Con riferimento ai commi 2 e 7 del presente articolo il regolamento conterrà i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.500.000. Nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 incorre chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a ciò abilitato ed autorizzato ».

2. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di appositi regolamenti redatti nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dei criteri generali stabiliti dal Ministro dei trasporti per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e all'estensione del territorio.

3. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di scuola guida, riconosciuti idonei come istruttori dal Ministero dei trasporti da almeno cinque anni, possono accedere all'esame di insegnante se in possesso di un titolo di studio di livello immediatamente inferiore a quello prescritto.

(È approvato).

ART. 8.

1. L'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — (Esame di idoneità). — 1. Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in:

a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B:

1) prova di teoria concernente:

1-a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;

1-b) nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;

1-c) nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcoliche, di

farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche;

1-d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

2) prova pratica di guida, cui si può essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilità alla guida, padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione;

b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera a):

1) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta la abilitazione alla guida;

2) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza.

2. Gli esami, compresi quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti.

4. Gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore della categoria C, compresi quelli per la revisione, possono essere effettuati anche dal personale di ruolo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, già abilitato alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposito

corso di qualificazione professionale. Detto personale, per conservare le attribuzioni previste dall'abilitazione posseduta, dovrà frequentare appositi corsi di aggiornamento con esame-colloquio finale.

5. Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalla competente amministrazione provinciale idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo.

9. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

10. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame ».

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i risultati conseguiti durante lo svolgimento della prova di esame di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, dovranno essere riportati su un'apposita scheda predisposta dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione indicante le modalità in cui si sostanzia la prova stessa.

3. Al fine di poter guidare motoveicoli della categoria A negli Stati membri della CEE ovvero di poter ivi eventualmente ottenere la successiva conversione della patente italiana in patente valida per la guida di motoveicoli della categoria A, i titolari di patente nazionale valida per la guida di motoveicoli della categoria A, conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano residenti in Italia e che ne facciano richiesta ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono ottenere, dopo aver superato un esame di abilità alla guida di motocicli, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti, un certificato di idoneità.

(È approvato)

Art. 9.

1. Nell'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente:

a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera c);

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonché delle macchine operatrici.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti

A e B speciali, previste dal quarto comma dell'articolo 80 ».

(È approvato).

ART. 10.

1. Nell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi primo e terzo sono abrogati.

2. I commi secondo e quarto del medesimo articolo 87 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C ».

« La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione ».

3. Le patenti di guida, valevoli per la categoria B o superiore, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valide anche per la guida dei motoveicoli della categoria A.

(È approvato).

ART. 11.

1. Nell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti psicofisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresì in quali casi debba addiversarsi alla sostituzione della patente ».

(È approvato).

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

« ART. 88-bis. — (Patenti speciali). — 1. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente della categoria F, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, per la guida dei veicoli adattati in relazione alla particolare mutilazione o menomazione posseduta dal suo titolare.

2. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente A o B rilasciata a mutilati o minorati fisici, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, senza adattamento del veicolo ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 88-bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alla fattispecie prevista nella legge 9 aprile 1986, n. 97.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. Nell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572, il comma tredicesimo è sostituito dal seguente:

« La patente è revocata dal prefetto:

1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo;

3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'articolo 89, risulti non più idoneo;

4) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero ».

Gli onorevoli Calderisi, Mellini e Rutelli hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, capoverso, il n. 2) è soppresso.

13. 1.

GIUSEPPE CALDERISI. Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi la gravità della norma prevista dal n. 2) dell'articolo 13 secondo cui la patente di guida può essere revocata dal prefetto quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dal primo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Come è evidente, si tratta di una norma infelice ed ormai anacronistica. Infatti, la Commissione giustizia, nel suo parere, ci ha invitati a sopprimere questo punto, anche in relazione alla nuova normativa

in materia di diffida. Non è, quindi, più tollerabile mantenere nel nostro ordinamento una norma ispirata da principi tipici di uno Stato autoritario. Infatti, l'articolo 82 del codice della strada fa riferimento ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza; si tratta, quindi, di persone a carico delle quali non vi è alcuna imputazione e che vengono a trovarsi in una situazione di difficoltà a causa del ritiro della patente di guida. La norma in questione trova applicazione soprattutto in alcune regioni meridionali e ritengo che molti dei colleghi presenti ne siano a conoscenza.

Mantenere una previsione di tal genere nel disegno di legge al nostro esame rischia di compromettere la validità dell'intero provvedimento e ci espone alla possibilità che contro la suddetta norma venga presentato ricorso alla Corte di giustizia della Comunità economica europea.

Mi auguro, pertanto, che si voglia procedere alla soppressione della norma in questione, dal momento che il mantenerla in vita costituirebbe un fatto molto grave. A giustificare un simile atteggiamento non sarebbero sufficienti le considerazioni in ordine all'urgenza dell'approvazione del provvedimento al nostro esame: infatti, se ci si limitasse a questa sola modifica il disegno di legge, una volta tornato al Senato, potrebbe essere approvato in tempi rapidissimi.

PINO LUCCHESI. Giudico fondate le argomentazioni espresse dal collega Calderisi, che d'altronde rispondono alle osservazioni della Commissione giustizia. Purtroppo, però, ci troviamo di fronte a difficoltà obiettive che, presumibilmente, indurrebbero la nostra Commissione a respingere l'emendamento in questione. Invito, pertanto, l'onorevole Calderisi a ritirarlo per evitare che una sua reiezione ci impedisca di riprenderne il contenuto e le motivazioni in altra sede.

GIUSEPPE CALDERISI. Non condivido le osservazioni del collega Lucchesi relativamente al ritardo che l'approvazione del

nostro emendamento causerebbe all'iter del provvedimento. Ritengo, infatti, che il problema vero stia nel fatto che non si vuole modificare il testo dell'articolo 13. Pertanto, mantengo l'emendamento sottolineando ancora una volta come l'introduzione di una modifica di tal genere non comporterebbe alcun ritardo nell'approvazione definitiva del disegno di legge n. 2113 da parte dell'altro ramo del Parlamento.

In conclusione, invito i membri della Commissione a rivedere il loro atteggiamento di contrarietà e ad accogliere l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che tutta la materia relativa alle misure di prevenzione, cui si connette anche la norma sui requisiti morali per l'abilitazione alla guida, è attualmente all'esame della Commissione giustizia in vista di una organica e approfondita riforma.

CARLO SENALDI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Informo la Commissione che è di imminente presentazione alle Camere un disegno di legge — approvato dal Consiglio dei ministri il 24 febbraio scorso — recante nuove norme in materia di misure di prevenzione; tale provvedimento, a differenza della proposta di legge parlamentare in materia di diffida e soggiorno obbligato (il cui esame è appena iniziato da parte della Commissione giustizia), prevede che gli effetti pregiudizievoli della diffida in materia di rilascio, sospensione e revoca della patente di guida si applichino nel caso in cui il diffidato se ne serva per lo svolgimento di attività illecite; prevede altresì che non si possa essere privati della patente qualora essa costituisca il presupposto per un'attività lavorativa.

Pertanto, in considerazione della prossima modifica della legislazione (per quanto concerne la materia oggetto dell'emendamento), oltre che del carattere di urgenza della approvazione del disegno di legge n. 2113, il Governo si dichiara contrario all'emendamento stesso.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Anche il relatore esprime parere contrario.

GIUSEPPE CALDERISI. Mi rammarico profondamente dell'atteggiamento del Governo e dei commissari, anche perché ritengo che nessun inconveniente possa derivare dall'approvazione del mio emendamento. Sottolineo ancora una volta come la formulazione del secondo capoverso dell'articolo 13 sia inaccettabile e come l'imminente modifica della legislazione sul punto in oggetto non attenui la gravità dell'attuale previsione normativa e pertanto non elimini la necessità di cancellarla.

CESCO GIULIO BAGHINO. Poiché per l'emendamento Calderisi all'articolo 13 è stato espressamente richiamato il parere della Commissione giustizia, sottolineo come per coerenza dovrebbe essere tenuta in considerazione anche la seconda delle osservazioni che detta Commissione ha formulato relativamente all'uso del mezzo, quale motivo di ritiro della patente, apportando ulteriori modifiche alla norma in oggetto.

Invito pertanto l'onorevole Calderisi a ritirare il suo emendamento preannunciando, in caso contrario, il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi ed altri 13. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

GIUSEPPE CALDERISI. Signor presidente, in considerazione dell'inizio della seduta dell'Assemblea chiedo formalmente, a norma dell'articolo 30 del regolamento, il rinvio della discussione.

Desidero sottolineare come questa richiesta non nasca da alcun intento ostruzionistico, come è dimostrato dal rapido iter del provvedimento fino a questo momento, ma dalla preoccupante situazione politica che si è venuta determinando con

l'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea di questioni delicate che richiedono la nostra presenza.

PRESIDENTE. In attesa che la Presidenza della Camera si esprima in merito alla richiesta di autorizzazione per la prosecuzione dei nostri lavori in sede legislativa, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10,15.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che la Presidenza della Camera ha concesso espressa autorizzazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del regolamento, per la prosecuzione dei lavori della Commissione in concomitanza con la seduta dell'Assemblea.

Proseguiamo, pertanto, l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2113.

Poiché agli articoli 14, 15, 16 e 17 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 14.

1. L'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 98. — *(Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri)*. — 1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.

2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lin-

gua italiana o da un documento equipolente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto altresì il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. Il divieto alla guida in Italia con patente estera può essere stabilito nelle ipotesi e con i criteri di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 91; qualora il conducente si trovi ancora in Italia, i documenti vengono ritirati e conservati fino alla scadenza del periodo di sospensione o finché il conducente non lasci il territorio nazionale, se tale partenza ha luogo prima della scadenza del periodo di sospensione.

5. Analoga interdizione alla guida è disposta, nelle ipotesi e con i criteri di cui al settimo comma dell'articolo 91, in base a sentenza dell'autorità giudiziaria.

6. I relativi provvedimenti di sospensione sono segnalati dall'autorità competente allo Stato che ha rilasciato la patente ed annotati, ove possibile, sul documento di guida.

7. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila ».

(È approvato).

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

« ART. 98-bis. — (Conversione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri). — 1. I titolari di patente in corso di validità,

rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della patente, la patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 85. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da paesi terzi, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psico-fisici, con i criteri della conferma di validità, e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 81 e 82.

4. L'accertamento dei requisiti psicofisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della CEE, è stato subordinato al possesso di requisiti psico-fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostiene l'esame di idoneità.

6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, ri-

lasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, i documenti sono ritirati immediatamente da chi accerta l'infrazione e sono inviati alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la quale provvede a restituirli allo Stato che li ha rilasciati, ovvero, se ancora in corso di validità, sono trasmessi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presso cui l'interessato dichiara di voler richiedere la conversione in documento abilitativo italiano ».

(È approvato).

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

« ART. 99-bis. — (Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali). — 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, può disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, l'eliminazione della foto dalla patente, nonché l'adozione di un modello di patente idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati in esso inseriti.

2. In caso di eliminazione della foto la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identità personale ».

2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap*, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana i decreti relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con il Ministro della sanità, dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE.

4. Il secondo comma dell'articolo 471 del regolamento di cui al comma 2 è abrogato.

(È approvato).

ART. 17.

1. L'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — (*Guida in stato di ebbrezza*). — 1. E vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo verbale, al prefetto che l'ha rilasciata. Il prefetto, entro 48 ore dal ricevimento, può disporre la sospensione della patente fino a 3 mesi, ovvero provvede alla restituzione al trasgressore, salvi ulteriori accertamenti in base ai quali disporre successivamente la sospensione stessa. In caso di più violazioni nel corso di un anno la sospensione è disposta, con la medesima procedura, fino a 6 mesi.

3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'articolo 137 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno.

5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto è commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente.

7. In caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato articolo 137, salvo l'obbligo di cui all'articolo 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'articolo 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal presente articolo, valutato in lire 500 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui all'articolo 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ove venga accertato lo stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'articolo 89 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno

1959, n. 393, e può disporre in via cautelare la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione.

5. Nell'articolo 91, terzo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo le parole: « La patente » sono inserite le seguenti: « oltre che nei casi previsti dall'articolo 132 »; la lettera *h*) è soppressa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 19 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, è inserito il seguente articolo:

« ART. 19-bis. — (Adeguamento della segnalazione stradale alle norme internazionali). — 1. In attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dei trasporti, ciascuno nell'ambito delle materie attribuite dal codice stesso, sono autorizzati ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale ».

L'onorevole Cursi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 18, secondo capoverso, dopo le parole: con propri decreti sono inserite le seguenti: da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 18. 1.

Poiché il presentatore non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

1. Gli autoveicoli possono essere dotati di un segnalamento mobile plurifunzionale di soccorso che indichi le ragioni della fermata, conforme alle caratteristiche determinate da un decreto del Ministro dei trasporti, che deve essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I conducenti degli autoveicoli possono esporre il segnalamento in quei casi di fermata dovuti a situazioni di difficoltà e di emergenza indicate nel decreto del Ministro dei trasporti di cui al comma 1.

Gli onorevoli Sanguineti, Lucchesi e Cursi hanno presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 19:

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

ART. 19.

1. Gli autoveicoli devono essere dotati di un segnalamento mobile plurifunzionale di soccorso (realizzato con pellicola retroflettente) che indichi le ragioni della fermata, conforme alle caratteristiche determinate da un decreto del Ministro dei trasporti e dal relativo regolamento d'esercizio che devono essere emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I conducenti degli autoveicoli devono esporre il segnalamento in quei casi di fermata a situazioni di difficoltà e di emergenza indicate nel decreto del Ministro dei trasporti di cui al comma 1. 19. 1.

PINO LUCCHESI. Annuncio il ritiro dell'emendamento 19.1. dal momento che

intendo attenermi alla logica che è alla base degli interventi fin qui svolti dai colleghi e dal ministro dei trasporti. Ritengo, infatti, che la materia in questione rivesta un grande interesse, anche in vista del miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

Il ritiro dell'emendamento è dettato soltanto dall'urgenza con cui deve essere approvato il disegno di legge n. 2113; intendiamo, tuttavia, riprendere la materia oggetto del nostro emendamento in sede di discussione della proposta di legge n. 131 e di quelle ad essa abbinata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Poiché agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

2. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo

1983, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1. e 3.1.2. dell'allegato I al decreto medesimo.

(È approvato).

ART. 21.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subdominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Le disposizioni relative all'obbligo dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici.

4. Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri.

(È approvato).

ART. 22.

1. I veicoli a motore della categoria M 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformità con la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1981, n. 81/576/CEE.

2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982.

(È approvato).

ART. 23.

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini minori di quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

2. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini dai quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

4. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

5. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

6. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al comma 5 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commis-

sione delle Comunità europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

7. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

8. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta.

(È approvato).

ART. 24.

1. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di ritenuta per bambini di tipo non approvato a norma della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

2. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto.

(È approvato).

ART. 25.

1. Ai fini previsti dall'articolo 132, comma 4, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,

ri. 393, nel testo sostituito dall'articolo 17 della presente legge, il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della sanità, stabilisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la rilevazione, da parte degli organi competenti, degli incidenti stradali dovuti all'uso di sostanze alcoliche.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

1. Nell'articolo 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« e) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi i 550 chilogrammi, capaci di sviluppare su strada piana una velocità massima fino a 80 chilometri all'ora, con esclusione della sovralimentazione per i motori a benzina sia a due che a quattro tempi, e motore con massimo due cilindri dotato di cilindrata totale non superiore a 300 centimetri cubi per motori a benzina a due tempi od a 450 centimetri cubi per motori a benzina a quattro tempi, e non superiore a 800 centimetri cubi per motori diesel. Deve inoltre essere assicurato che nel veicolo il vano di carico sia separato dal vano cabina attraverso una paratia facente parte della struttura e pertanto inamovibile senza pregiudizio della resistenza strutturale della scocca e idonea a tutelare la sicurezza dei due occupanti la cabina. Il vano di carico, se chiuso, deve essere sprovvisto di finestre laterali e con una capienza non inferiore a 1,6 metri cubi e, se a cielo aperto, con una superficie utile di carico non

inferiore a 1,6 metri quadrati. Detti veicoli, qualora superino anche uno dei limiti stabiliti per le caratteristiche sopra indicate, sono considerati autoveicoli ».

Gli onorevoli Calderisi, Rutelli, Aglietta, Faccio e Vesce hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 26.

26. 1.

Gli onorevoli Rutelli, Aglietta, Faccio, Teodori, Vesce e Calderisi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

ART. 26.

La lettera e) del comma 1, articolo 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 37, è abrogata.

26. 2.

Constato che nessuno dei firmatari degli emendamenti è presente. Sono consapevole che questa assenza è dovuta alla volontà del deputato Calderisi di partecipare ai lavori dell'Assemblea e non a quella di ritirare gli emendamenti. Essendo peraltro stata concessa dal Presidente della Camera deroga espressa per la prosecuzione del lavoro della Commissione pur in concomitanza dei lavori dell'Assemblea, non posso che intendere come rinunziati gli emendamenti in questione.

CESCO GIULIO BAGHINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta di ieri su proposta del relatore la Commissione ha deliberato il disabbinamento del disegno di legge in oggetto, al fine di operare un'immediata revisione delle norme del codice della strada interessate. In tale ottica, non abbiamo presentato alcun emendamento e preannunciamo il nostro voto favorevole al provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

1. E demandato al Ministro dei trasporti definire con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le misure tecniche necessarie a garantire che il limite di velocità massima di cui all'articolo 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, e come da ultimo modificato dall'articolo 26 della presente legge, sia verificato e rispettato in ogni condizione, per cui i quadricicli devono essere costruiti ed equipaggiati in modo da impedire modifiche tecniche che possano comportare una variazione della velocità massima consentita. Nel medesimo decreto saranno definite le misure tecniche necessarie a garantire la destinazione dei quadricicli al solo trasporto merci secondo le norme di cui all'articolo 25 del predetto testo unico.

Gli onorevoli Rutelli, Aglietta, Mellini e Vesce hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente articolo:

ART. 27-bis. — 1. È vietata ogni forma di pubblicità di motoveicoli, autoveicoli e autobus che esalti qualità o requisiti in contrasto con le disposizioni in materia stradale.

27. 01.

Gli onorevoli Calderisi, Rutelli, Aglietta, Mellini e Vesce hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente articolo:

ART. 27-bis. — 1. I medicinali che possono compromettere la capacità di guida devono riportare un apposito contrassegno sull'esterno della confezione.

2. Con decreto del Ministro della sanità, entro il sesto mese successivo alla

data di entrata in vigore della presente legge, è redatto l'elenco dei medicinali per i quali è previsto l'obbligo di riportare il suddetto contrassegno.

3. Tale elenco viene periodicamente aggiornato con decreto del Ministro della sanità.

27. 02.

Gli onorevoli Rutelli, Aglietta, Faccio, Vesce e Calderisi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente articolo:

ART. 27-bis. — 1. I veicoli delle categorie C, D ed E indicati all'articolo 2 sono obbligati ad installare " paraspruzzi " posteriori e laterali e retrovisori grandangolari.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, entro il sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto al primo comma.

27. 03.

Poiché nessuno dei firmatari degli articoli aggiuntivi 27.01 27.02 e 27.03 è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 27.
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANTONIO BRUNO. A nome del gruppo socialdemocratico preannuncio il voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale » (*Approvato dal Senato*) (2113):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva.*)

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Avellone, Baghino, Biafora, Bruno Antonio, Casini Pier Ferdinando, Cannelonga, Cardinale, Chella, Ciafardini, Ciocci Lorenzo, Fagni, Grippo, Lamorte, La Penna, Lia, Lucchesi, Maccheroni, Maddaudo, Mangiapane, Matulli, Petrocelli, Ridi, Ronzani, Santonastaso, Testa Antonio.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 14,40.

Seguito della discussione delle proposte di legge Colucci: Iscrizione obbligatoria del gruppo sanguigno sui documenti di riconoscimento e sulle patenti di guida (131); Piro: Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici e attitudinali per il conseguimento della patente di guida (173); Tealdi e Rabino: Modifica dell'articolo 86 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, concernenti il limite minimo di età per la guida di macchine agricole (363); Lucchesi ed altri: Disposizioni in materia di sicurezza stradale: obbligo delle cinture, adozione della patente di guida in attuazione della direttiva 80/1263 della CEE e controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti d'auto (710); Savio: Modifica dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di

età per guidare determinati autoveicoli (864); Tagliabue ed altri: Nuove norme concernenti l'informazione, la conoscenza, l'educazione ed i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (1021); Melillo e Battistuzzi: Disposizioni sull'adozione e sull'obbligatorietà dell'uso delle cinture di sicurezza (1216); Ronchi ed altri: Norme urgenti per la prevenzione degli incidenti e la sicurezza stradale (1293); Mannino Antonino ed altri: Abrogazione delle norme del codice della strada relative ai requisiti morali per la concessione e la revoca della patente di guida (1650); Lucchesi ed altri: Modifiche a taluni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 (2450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colucci: « Iscrizione obbligatoria del gruppo sanguigno sui documenti di riconoscimento e sulle patenti di guida »; Piro: « Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici e attitudinali per il conseguimento della patente di guida »; Tealdi e Rabino: « Modifica dell'articolo 86 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, concernente il limite minimo di età per la guida di macchine agricole »; Lucchesi ed altri: « Disposizioni in materia di sicurezza stradale: obbligo delle cinture, adozione della patente di guida in attuazione della direttiva 80/1263 della CEE e controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti d'auto »; Savio: « Modifica dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di età per guidare determinati autoveicoli »; Tagliabue ed altri: « Nuove norme concernenti l'infor-

mazione; la conoscenza, l'educazione ed i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 »; Melillo e Battistuzzi: « Disposizioni sull'adozione e sull'obbligatorietà dell'uso delle cinture di sicurezza »; Ronchi ed altri: « Norme urgenti per la prevenzione degli incidenti e la sicurezza stradale »; Mannino Antonino ed altri: « Abrogazione delle norme del codice della strada relative ai requisiti morali per la concessione e la revoca della patente di guida »; Lucchesi, Ridi, Maccheroni e Baghino: « Modifiche a taluni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ».

Desidero preliminarmente far presente che l'anticipo alle ore 14,30 della ripresa dei lavori della Commissione, già prevista per le ore 15, è stato motivato dall'esigenza di disporre del tempo sufficiente per la nostra discussione, prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea, fissata per le 15,30.

Comunico che in data odierna è stata assegnata alla Commissione, in sede legislativa, la proposta di legge Lucchesi ed altri n. 2450 recante « Modifiche a taluni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 », per l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento con la proposta di legge n. 710 vertente su identica materia.

Pertanto, trattandosi di attività conseguente a deliberazione dell'Assemblea, ho provveduto ad aggiungere all'ordine del giorno odierno la discussione della proposta di legge n. 2450 per la quale la Commissione giustizia ha già espresso il nulla osta all'ulteriore *iter*.

Chiedo al relatore, onorevole Maccheroni, se sulla proposta di legge n. 2450, ora aggiunta all'ordine del giorno, possa intendersi già svolta la relazione, ovvero se essa abbisogni di specifici chiarimenti.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Molto brevemente, signor presidente, per sottolineare come la proposta di legge n. 2450 tenda a correggere alcune incongruenze normative derivanti dall'approvazione di questa mattina del disegno di legge n. 2113.

In particolare, nel primo articolo della proposta di legge n. 2450 si prevede l'abrogazione del comma settimo dell'articolo 80 del codice della strada, contrastando tale norma con le previsioni contenute nei primi commi dello stesso articolo 80, come novellato appunto dal progetto di legge n. 2113.

Conseguentemente, l'articolo 2 della proposta di legge n. 2450, contempla la soppressione della disposizione contenuta nella lettera c) del terzo comma dell'articolo 81 del codice della strada, che include tale categoria di abilitazioni tra quelle assoggettate all'accertamento delle condizioni psicofisiche da parte delle apposite commissioni mediche.

L'articolo 3 della proposta di legge, infine, abroga l'ultimo comma dell'articolo 87 del codice della strada, il quale sanziona penalmente la violazione del settimo comma dell'articolo 80.

Per le considerazioni svolte, sollecito la rapida approvazione del provvedimento.

CARLO SENALDI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Come hanno sottolineato testé il relatore, e questa mattina il ministro Mannino, l'approvazione di alcuni articoli del disegno di legge n. 2113 che recepisce la direttiva comunitaria in materia di patente europea, ha reso necessaria la presentazione della proposta di legge n. 2450 che tende ad eliminare determinate incongruenze, rendendo in tal modo chiara e coerente la normativa relativa alla guida di determinati veicoli.

Pertanto, sollecito la rapida approvazione del provvedimento.

GIUSEPPE CALDERISI. Anch'io sono dell'avviso che sia necessario porre rimedio, con la proposta di legge in oggetto, agli inconvenienti sorti dall'approvazione, questa mattina, del disegno di legge n. 2113 per il quale confermo i dubbi già

espressi in relazione all'abbassamento del limite di età per la guida di veicoli di cilindrata e di potenza elevata.

Esprimo tuttavia l'auspicio che, in sede di esame di tale provvedimento, possa essere recepito l'emendamento, che prevede l'abrogazione dell'articolo 82 del codice della strada, concernente i requisiti morali per il conseguimento e la conferma delle patenti di guida, non accolto questa mattina dalla Commissione per non compromettere la definitiva approvazione della legge.

Le cause di impedimento manifestate stamane dai colleghi sono cadute, per cui ritengo che l'emendamento possa essere approvato in questa sede — se vi è la volontà politica — eventualmente in una diversa formulazione che i colleghi della maggioranza possono suggerire.

I pareri delle Commissioni giustizia ed interni, se necessari, possono essere ottenuti in brevissimo tempo. Pertanto, se vi è la volontà politica — ripeto — che stamattina è stata verbalmente espressa, questo è il momento di manifestarla, senza addurre motivazioni ostative che non comprendo quali possano essere.

Sollecito pertanto la Commissione a non tralasciare l'opportunità che abbiamo di abrogare la norma (quanto mai anacronistica per non definirla illiberale ed autoritaria), concernente i requisiti morali per ottenere la patente di guida.

GIROLAMO LA PENNA. Il gruppo democratico cristiano è favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame con la quale si dà chiara e concreta applicazione alla normativa approvata questa mattina.

Per quanto concerne il problema sollevato dall'onorevole Calderisi, manifesto la mia contrarietà all'approvazione in questa sede dell'emendamento da lui preannunciato per due ordini di motivi, il primo dei quali ha carattere procedurale. La Commissione ha deciso di discutere la proposta di legge n. 2450, conseguentemente all'approvazione del disegno di legge n. 2113 che si è voluto non modificare per permetterne il varo immediato.

Sulla proposta di legge n. 2450, assegnataci in sede legislativa con procedura d'urgenza, la Commissione giustizia ha espresso — sempre con procedura d'urgenza — il proprio parere.

Ritengo che qualsiasi modifica al testo di tale proposta richiederebbe un nuovo parere della Commissione giustizia. Anche se tale parere non è obbligatorio tuttavia esso dovrebbe ugualmente essere richiesto come atto di correttezza nei confronti della Commissione giustizia che, tra l'altro, ha attualmente all'esame la nuova normativa in materia di diffida.

Si deve, inoltre, considerare che approvando un emendamento tendente ad abrogare l'articolo 82 del codice della strada, si invaderebbe la sfera di competenza del Ministero dell'interno. Sarebbe, quindi, quanto meno auspicabile un parere della Commissione affari costituzionali.

Vorrei, inoltre, far notare all'onorevole Calderisi che il suo emendamento tende non tanto ad un perfezionamento dell'articolo 82 del codice della strada, quanto piuttosto ad una sua totale abrogazione. Si tratta, quindi, di una materia che richiederebbe un approfondimento maggiore in una sede più appropriata.

Sulla base di tali considerazioni preannuncio, a nome del gruppo democratico cristiano, il voto contrario all'emendamento preannunciato dall'onorevole Calderisi.

GIACOMO MACCHERONI, Relatore. Vorrei, in primo luogo, precisare che il problema fondamentale, cui ci troviamo di fronte, è quello di correggere, approvando la proposta di legge n. 2450, un errore contenuto nel disegno di legge n. 2113 licenziato questa mattina. In tale ottica, abbiamo ritenuto opportuno accelerare quanto più possibile i tempi di discussione e di approvazione del provvedimento in esame. Soltanto se fossimo mossi da una logica diversa, potremmo prendere in considerazione tutte le proposte di modifica che, per le suddette esigenze di speditezza, abbiamo ritenuto di accantonare. Pertanto, se introducessimo

nella discussione una ulteriore serie di questioni, verremmo meno alla logica d'urgenza che abbiamo deciso di assumere come base dei nostri lavori.

Si deve, inoltre, rilevare che l'eventuale approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Calderisi richiederebbe un preventivo parere della Commissione giustizia e della Commissione affari costituzionali, per gli aspetti già evidenziati dal collega La Penna. Tuttavia, non possiamo dimenticare che ci troviamo in una situazione particolare, alla vigilia di una crisi di governo e di un periodo di inattività della Camera. Pertanto, la nostra contrarietà all'emendamento dell'onorevole Calderisi non afferisce alle motivazioni di merito che lo ispirano, in quanto è dettata esclusivamente dall'urgenza di approvare la proposta di legge al nostro esame.

Faccio presente che la proposta di legge n. 2450 tocca alcuni aspetti di dettaglio degli articoli 80, 81 e 87 del codice della strada e tende a correggere (come ho già precisato) un'imprecisione contenuta nel testo del provvedimento sulla patente europea che la Commissione ha approvato definitivamente questa mattina.

Ritengo che sussista l'urgenza di approvare questa proposta di legge, sulla quale d'altronde si è già espressa la Commissione giustizia in sede consultiva.

Propongo, pertanto, il disabbinamento dal complesso dei progetti di legge all'ordine del giorno, della proposta di legge n. 2450 e delle proposte di legge nn. 710 e 1021, che recano al loro interno disposizioni per la modifica degli stessi articoli 80, 81 e 87 del codice della strada.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di disabbinamento formulata dal relatore.

(È approvata).

GIACOMO MACCHERONI, Relatore. Poiché le proposte di legge n. 710 e 1021 investono solo in parte la materia di cui

all'abbinata proposta di legge n. 2450, propongo che, ai fini della discussione di quest'ultima, la Commissione deliberi lo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 della proposta di legge n. 710, che potrebbero assumere il nuovo titolo: « Disposizioni in materia di sicurezza stradale, in materia di patente a punti e di controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti d'auto », nonché lo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della proposta di legge n. 1021 con il nuovo titolo: « Nuove norme concernenti l'informazione, la conoscenza, l'educazione ed i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali e modifiche a taluni articoli del codice della strada ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di stralcio nei termini formulati dal relatore.

(È approvata).

GIACOMO MACCHERONI, Relatore. A questo punto, la discussione dovrebbe vertere sulla proposta di legge n. 2450 e sugli abbinati residui articoli 4 e 6 della proposta di legge n. 710, nonché 7 della proposta di legge n. 1021.

Propongo di assumere come testo base per la discussione la proposta di legge n. 2450.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta, avanzata dal relatore, di scegliere come testo base per la discussione la proposta di legge n. 2450.

(È approvata).

GIACOMO MACCHERONI, Relatore. La Commissione procederà poi separatamente alla discussione delle proposte di legge n. 131, 173, 363, 864, 1216, 1293 e 1650, nonché delle parti stralciate delle proposte di legge n. 710 e 1021.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2450 che, non essendo stati presentati

emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È abrogato il settimo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 2.

1. La disposizione contenuta nella lettera c) del quarto comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è abrogato.

(È approvato).

ART. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è abrogato.

(È approvato).

L'onorevole Calderisi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, recante requisiti morali per la patente di guida, è abrogato.
3. 01.

GIUSEPPE CALDERISI. Riterrei estremamente grave il non accoglimento di questo articolo aggiuntivo, tendente alla abolizione del requisito della moralità per la concessione della patente di guida e, quindi, alla abrogazione dell'articolo 82

del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393.

Compito di una minoranza non è tanto di imporre le proprie idee alla maggioranza, quanto di far assumere ad essa le sue responsabilità. Da questo punto di vista, l'assoluta inconsistenza e la pretestuosità degli argomenti addotti per non risolvere la questione (approvando eventualmente un testo differente da quello da noi proposto), in tempi che potevano essere estremamente rapidi, sono emerse con chiarezza. Vi è evidentemente la precisa volontà politica della maggioranza di riconoscersi in una norma, anacronistica ed autoritaria, che prevede il possesso di requisiti morali per il conseguimento o la conferma della patente di guida. Mantenere tale norma è una gravissima responsabilità; la lasciamo a chi se la vuole assumere. Non siamo mai stati per il « tanto peggio, tanto meglio », neppure per questioni apparentemente di poco conto. Ma il possesso dei requisiti morali per ottenere la patente non è questione di poco conto, per cui siamo profondamente dispiaciuti dell'atteggiamento manifestato in Commissione ed insistiamo per l'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

GIUSEPPE MANGIAPANE. Condivido nella sostanza le osservazioni del collega Calderisi. Oggettivamente ritengo superata e non più rispondente all'evoluzione della società la norma che prevede il possesso di requisiti morali per ottenere la patente di guida, per cui ritengo che la questione debba essere affrontata al più presto.

Comprendo altresì, data la specificità del provvedimento in esame tendente a sanare la situazione determinatasi dall'approvazione del disegno di legge n. 2113, l'inopportunità di discutere in questa sede del problema, ribadendo tuttavia l'impegno ad affrontarlo in sede di esame delle altre proposte di legge all'ordine del giorno.

Con queste motivazioni preannuncio l'astensione del gruppo comunista sull'articolo aggiuntivo 3.01.

GIROLAMO LA PENNA. Richiamo l'attenzione dei colleghi non soltanto sul titolo dell'articolo 82, recante requisiti morali per la patente di guida, quanto sul contenuto del quarto capoverso che prevede che « non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza...

GIUSEPPE CALDERISI. Ma chi è un delinquente abituale ?

GIROLAMO LA PENNA. ... e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale ». Riconosco che la materia necessita di un approfondimento, e ricordo che il gruppo democratico cristiano è impegnato in Commissione giustizia nella revisione della normativa in oggetto.

Sono tuttavia del parere che in questa sede si possa giungere ad una conclusione in materia solo dopo che la Commissione giustizia avrà deliberato; inoltre, ritengo che occorra acquisire il parere anche della Commissione interni. In altri termini, vogliamo giungere ad una nuova normativa, sulla base di definizioni aggiornate, scevre da pregiudizi, preconcetti ed ideologie.

GIUSEPPE CALDERISI. Questo è il contenuto dell'articolo che vogliamo abrogare ! La delinquenza abituale è un preconcetto !

GIROLAMO LA PENNA. Per le ragioni suesposte riteniamo che il problema dei requisiti morali debba essere per il momento accantonato e pertanto voteremo contro l'articolo aggiuntivo 3.01.

ALTERO MATTEOLI. A titolo personale, dichiaro la mia adesione all'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Calderisi, che condivido nella sostanza. Aggiungo che ritengo assurda la norma che prevede che i prefetti possano negare il rilascio della patente di guida. Tale norma, infatti, spesso viene applicata usando due pesi e due misure, per cui

non sempre la patente viene negata a tutti coloro che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 82.

Per queste considerazioni, preannuncio il mio voto favorevole.

CESCO GIULIO BAGHINO. Ricordo che, nel corso della precedente legislatura, esaminando il provvedimento teso a recepire la direttiva comunitaria in materia di patente europea, si era proceduto man mano ad allargare le « maglie » dello stesso. Questa volta, magari senza accorgercene, le abbiamo invece un po' ristrette. Se venissero applicate in modo serio le norme di cui alla direttiva comunitaria n. 80/1263, vi sarebbe senza dubbio una limitazione dei soggetti ai quali può essere concessa la patente. Mi meraviglio quindi che si voglia procedere all'abrogazione di un articolo del codice della strada che in definitiva è limitativo, nel diniego della patente, rispetto alle norme da osservare in base alla suddetta delibera comunitaria.

Ricordo, inoltre, che il tema dei requisiti morali è già stato trattato durante la discussione del disegno di legge approvato questa mattina.

In conclusione, considero inaccettabile l'articolo aggiuntivo 3.01, sul quale preannuncio il mio voto contrario, anche perché la materia che ne forma oggetto potrà essere più opportunamente valutata in sede di esame della proposta di legge n. 131 e dei provvedimenti abbinati.

PRESIDENTE. Concordo sulla delicatezza e complessità del problema relativo ai requisiti morali per l'abilitazione alla guida; pertanto, se la Commissione esprimerà un voto negativo sull'articolo aggiuntivo 3.01, tale atteggiamento non sarà dettato da contrarietà sul merito della proposta di modifica, ma semplicemente dall'esigenza di una valutazione maggiormente approfondita e ponderata della materia che ne forma oggetto.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi 3.01, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lucchesi ed. altri:
« Modifiche a taluni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (2450):

Presenti e Votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 710-ter e 1021-ter.

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Avellone, Baghino, Barbalace, Biafora, Cannelonga, Cardinale, Cerofolini, Chella, Ciafardini, Ciocci Lorenzo, Fagni, Grippo, Lamorte, La Penna, Lia, Luc-

chesi, Maccheroni, Mangiapane, Matteoli, Matulli, Menziotti, Paoli, Petrocelli, Poti, Ridi, Ronzani, Testa Antonio.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Propongo di passare alla discussione delle proposte di legge nn. 131, 173, 363 864, 1216, 1293 e 1650, nonché alle abbinate proposte di legge n. 710-bis e 1021-bis.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Propongo che l'ulteriore *iter* delle proposte di legge n. 131 e abbinate prosegua attraverso la costituzione di un comitato ristretto, che dovrà pervenire alla redazione di un testo unificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione delle proposte di legge n. 131 e abbinate è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO ALL'INTERVENTO PRONUNCIATO DALL'ONOREVOLE GIUSEPPE CALDERISI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 1988

COMMISSIONE DELLA CEE, DIRETTIVA N. 80/1263, ALLEGATO III: « NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E PSICHICA »

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
 - 1.1. *Gruppo 1*: Conducenti di veicoli delle categorie A e B;
 - 1.2. *Gruppo 2*: Conducenti di veicoli delle categorie C, D e E.
2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà stato rilasciato o rinnovato.

ESAMI MEDICI

3. *Gruppo 1*: I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato in merito a tale gruppo.
4. *Gruppo 2*: I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che fossero prescritti dalla legislazione nazionale.

Capacità visiva

5. Tutti i candidati alla patente di guida devono sottoporsi ad un esame affidato ad un personale adeguatamente formato. Nei casi dubbi, il candidato deve essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante l'esame della vista, l'attenzione dovrà essere rivolta sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione notturna, sulle malattie progressive degli occhi, ecc. Qualora l'autorità preposta al rilascio delle patenti riconosca la necessità di portare lenti correttive per la guida, tale fatto deve risultare dalla patente di guida.
6. *Gruppo 1*: I conducenti di questo gruppo dovrebbero sottoporsi ad un esame della vista non oltre l'età di 70 anni o preferibilmente prima, e successivamente ad intervalli appropriati. Se,

dopo correzione, candidati o conducenti di 40 anni o più hanno una vista inferiore a quella normale, pur soddisfacendo le condizioni minime indicate nei punti 6.1 e 6.2, dovrà essere ricercata la causa della diminuzione della vista prima del rilascio del rinnovo della patente. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia degli occhi, gli esami periodici dovrebbero essere frequenti.

- 6.1. I candidati al rilascio o al rinnovo della patente di guida devono possedere un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,4 e preferibilmente di valore superiore a tale cifra per l'occhio più sano, o di almeno 0,5 per ambedue gli occhi, e di valore constatato durante un esame medico di almeno 0,2 per l'occhio meno sano. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che la vista del candidato o del conducente è diminuita di più di 20 gradi nella parte temporale del suo campo visivo o se l'interessato è colpito da diplopia o da un difetto di vista binoculare.
- 6.2. I candidati o i conducenti che vedono con un occhio solo possono ottenere la patente di guida o il suo rinnovo a condizione che un'autorità medica competente certifichi che tale condizione di vista monoculare esiste da un tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e l'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, sia di almeno 0,8. Tali persone non devono avere alcuna limitazione del campo visivo per questo occhio.
- 7 *Gruppo 2:* I candidati e i conducenti di questo gruppo devono sottoporsi ad un esame della vista allorché presentano la domanda per il rilascio della patente di guida e, preferibilmente, periodicamente in seguito. Se i candidati o conducenti di età pari a 40 o più anni hanno una vista corretta inferiore a quella normale, pur soddisfacendo le condizioni minime di cui al punto 7.1, si dovrà cercare la causa della diminuzione della vista prima del rilascio o del rinnovo della patente.
- 7.1. I candidati al rilascio o al rinnovo della patente devono avere una vista binoculare accompagnata da un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,75 per l'occhio più sano o di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se l'interessato utilizza lenti correttive, la vista non corretta non deve essere inferiore a 0,1 e la correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o ha una vista binoculare difettosa.
- 7.2. L'uso di lenti a contatto da parte dei conducenti di tale gruppo può essere autorizzato su parere favorevole di un'autorità medica competente.

UDITO

8. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ad un candidato o conducente del gruppo 2 se il suo udito è tanto difettoso da creargli difficoltà nell'esercizio dei suoi compiti.

Stato generale ed incapacità fisiche

9. *Gruppo 1:* La patente di guida senza condizioni restrittive non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti fisicamente minorati finché non abbiano sostenuto un esame di guida che provi la loro capacità a guidare un veicolo provvisto di comandi di tipo normale.
 - 9.1. Possono essere rilasciate o rinnovate patenti di guida con condizioni restrittive ai candidati o conducenti fisicamente minorati se i veicoli da essi guidati sono adattati alla necessità della loro condizione. Le restrizioni riportate sulla patente di guida devono precisare quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo.
 - 9.2. In caso di dubbio, il candidato dovrà sottoporsi ad una prova pratica che consentirà di verificare le sue attitudini previo esame medico di un'autorità competente, e potrà essere allora rilasciata, se del caso, una patente di validità limitata in modo da consentire di seguire il caso. La valutazione delle incapacità fisiche deve basarsi essenzialmente su considerazioni meccaniche che consentano di determinare se l'incapacità constatata rischia, in un periodo di tempo prolungato, di impedire una manovra efficace e rapida e di disturbare l'uso dei comandi in tutte le circostanze, in particolare in caso di urgenza.
10. *Gruppo 2:* La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati conducenti colpiti da un'incapacità che rischi di impedire la guida corretta e senza pericoli di un veicolo.
 - 10.1. L'esame medico dei candidati o conducenti deve riguardare l'insieme dei movimenti del corpo — forza muscolare, controllo e coordinazione — in particolare per gli arti superiori e inferiori.
 - 10.2. Qualora, posteriormente al rilascio della patente, sopravvenga un'incapacità che rischi di impedire la guida corretta e senza pericoli di un veicolo, il conducente deve interrompere la sua attività e sottoporsi ad un esame effettuato da un'autorità medica competente.

Affezioni cardiovascolari

11. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da un'afezione cardiovascolare salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere di un medico autorizzato.
12. Per quanto riguarda i candidati o i conducenti del gruppo 2 l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

Disturbi endocrini

13. In caso di disturbi endocrini gravi diversi dal diabete, la legislazione degli Stati membri deve contenere disposizioni appropriate concernenti il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida.
14. *Gruppo 1:* La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose, o cardiovascolari o da acidosi non compensata.
- 14.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni menzionate nel punto 14, a condizione che si trovino sotto controllo medico.
15. *Gruppo 2:* La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di un trattamento con insulina.

Malattie del sistema nervoso

16. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da:
 - a) encefalite, sclerosi a placche, miastenia grave o malattie ereditarie del sistema nervoso, associata ad una atrofia muscolare progressiva e a disturbi miotonici congeniti;
 - b) malattie del sistema nervoso periferico;
 - c) traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato e gli interessati siano capaci di usare i comandi di un veicolo in condizioni di sicurezza e di rispettare le norme del traffico. Tali casi devono essere riesaminati periodicamente.

17. *Gruppo 1:* La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati conducenti epilettici. La legislazione nazionale può prevedere che, con parere medico autorizzato, possa essere rilasciata la patente ad una persona che abbia sofferto di epilessia in passato ma non abbia più avuto crisi da molto tempo (per esempio, due anni).
- 17.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da malattie cerebrovascolari salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato e a condizione che i comandi del veicolo siano adattati o modificati nella misura necessaria o che venga utilizzato un veicolo adeguato di tipo speciale. La durata di validità delle patenti di guida così rilasciate o rinnovate deve essere limitata conformemente ad un parere medico autorizzato.
- 17.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da una lesione del midollo spinale che abbia provocato una paraplegia, a meno che il veicolo non sia provvisto di comandi speciali.
18. *Gruppo 2:* La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti o che abbiano sofferto in passato di epilessia, di una malattia cerebrovascolare o di una lesione del midollo spinale che abbia provocato una paraplegia.

Turbe psichiche

19. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti:
- a) colpiti da turbe psichiche dovute a malattie, traumatismi o operazioni del sistema nervoso centrale;
 - b) colpiti da ritardo mentale grave;
 - c) che soffrono di psicosi che abbia provocato tra l'altro una paralisi generale;
 - d) che soffrono di turbe neuropsichiche o di turbe della personalità, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato.
20. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del gruppo 2, l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

Alcole

21. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti alcolizzati cronici. Se la domanda è appoggiata da un parere medico autorizzato, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti che siano stati alcolizzati cronici in passato. Questi casi devono essere riesaminati periodicamente.
22. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del gruppo 2, l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

Droghe e medicinali

23. *Abuso di droghe:* La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope.
24. *Droghe o medicinali consumati regolarmente:* La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti che consumano regolarmente droghe farmaceutiche o medicinali capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato.
- 24.1. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del gruppo 2, l'autorità competente terrà in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

Malattie del sangue

25. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato.

Malattie dell'apparato urogenitale

26. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti che soffrono di una deficienza renale grave.

RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA

27. La legislazione nazionale dovrà contemplare disposizioni che prevedano il ritiro della patente di guida, con parere medico autorizzato, qualora le autorità competenti vengano a conoscenza del fatto che lo stato di salute del titolare è tale che sarebbe stata rifiutata la domanda per l'ottenimento della patente di guida o per il suo rinnovo.

ALTRE DISPOSIZIONI

- i) Le disposizioni del presente allegato non impediscono ad uno Stato membro di prevedere che un conducente che abbia ottenuto la patente di guida prima del 1° gennaio 1983 a condizioni meno severe di quelle previste dal presente allegato possa ottenere il rinnovo periodico di tale patente alle stesse condizioni a cui l'ha ottenuta.
- ii) Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente allegato qualora gli sviluppi della scienza medica rendano tali deroghe pienamente compatibili con le norme stabilite da detto allegato. Le deroghe si applicano soltanto ai richiedenti che si siano sottoposti ad esame medico e la cui domanda sia appoggiata da parere medico autorizzato.